

# COLLEGIO DI BOLOGNA

BDI BDI\_RM REG. ABF I

Prot. N° 0005236/21 del 26/02/2021

composto dai signori:

(BO) MARINARI Presidente

(BO) BERTI ARNOALDI VELI Membro designato dalla Banca d'Italia (BO) MUCCIARONE Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) LUCARELLI Membro di designazione rappresentativa degli intermediari

(BO) D ATRI Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANLUCA MUCCIARONE

Seduta del 07/01/2021

Esame del ricorso n. 1127511/2020 del 03/09/2020 proposto da XXXXXXXXXXXXXXXXXX

nei confronti di 7601 - POSTE ITALIANE S.P.A.

1/4

# COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI Presidente

(BO) BERTI ARNOALDI VELI Membro designato dalla Banca d'Italia (BO) MUCCIARONE Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) LUCARELLI Membro di designazione rappresentativa degli intermediari

(BO) D ATRI Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANLUCA MUCCIARONE

Seduta del 07/01/2021

# FATTO

A seguito del reclamo del 22 luglio 2020, respinto dall’intermediario, gli istanti hanno presentato ricorso il 3 settembre 2020.

Hanno rappresentato di essere titolari di otto buoni postali fruttiferi trentennali, cinque emessi l’11 luglio 2002 e tre il 2 novembre 2002. Richiesto il rimborso dei titoli nel novembre 2019, l’intermediario l’ha rifiutato, eccependo che il relativo diritto si era ormai prescritto. Per questo gli istanti si sono rivolti a questo Arbitro, chiedendo la condanna dell’intermediario al pagamento del capitale oggetto dei titoli e del connesso rendimento.

Con le controdeduzioni del 23 settembre 2020, l’intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo, in rito, l’incompetenza di questo Arbitro sia *ratione temporis*, perché la controversia avrebbe ad oggetto comportamenti anteriori al 1 gennaio 2009, sia *ratione materiae* perché riguarderebbe prodotti finanziari.

Nel merito, ha ribadito l’eccezione di prescrizione: appartenendo i buoni dell’11 luglio 2002 alla serie AA4 e quelli del 2 novembre 2002 alla serie AA5, tutti sono scaduti «al termine del settimo anno successivo a quello di emissione» ed il diritto al rimborso si sarebbe prescritto, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Ministero del Tesoro del 19 dicembre 2000, con l’inutile decorso di dieci anni dalla scadenza; la prescrizione si era dunque

compiuta con riguardo a tutti i titoli, per i buoni AA4 l’11 luglio 2019 e per i buoni AA5 il 2 novembre 2019, la richiesta di rimborso essendo intervenuta nel corso del novembre 2019, ma dopo il 2.

I ricorrenti hanno presentato repliche.

# DIRITTO

L’eccezione in rito formulata dall’intermediario è infondata.

L’Arbitro è competente a decidere la controversia perché il comportamento della cui legittimità si controverte, *i.e.* il rifiuto di rimborsare i buoni, è successivo al 1 gennaio 2009 (cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, n. 5676/2013).

L’Arbitro è anche competente per materia perché le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari prevedono che l’ABF è competente per le «controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari» ad eccezione di quelle «attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U.B. ai sensi dell’art. 23, comma 4», T.U.F. (Sez. I, § 4). Tale norma stabilisce che il titolo VI del T.U.B. non si applica al collocamento di prodotti finanziari. L’art. 1, comma 1, lett. *u*, T.U.F. esclude dal novero dei prodotti finanziari «i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari». E i buoni postali non possono essere qualificati come strumenti finanziari perché non sono destinati alla negoziazione sui mercati.

Correlativamente le Disposizioni di Banca d’Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari «si applica[no] oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario» (Sez. I, § 1). Sussiste quindi la competenza per materia di questo Arbitro nelle controversie aventi ad oggetto tali titoli (cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, n. 5676/2013).

Nel merito, la domanda dei ricorrenti è fondata.

Il termine per esigere il rimborso dei buoni postali AA4 e AA5 è fissato «alla scadenza del settimo anno successivo a quello di emissione»: così prevede l’art. 8 dei decreti del Ministero del Tesoro del 18 aprile 2002 e del 12 settembre 2002 con riguardo, rispettivamente, alla serie AA4 ed alla serie AA5.

Tali norme, secondo quanto già chiarito da questo Arbitro con riguardo a disposizione di uguale tenore relativa alla serie AA2, fissano la scadenza «nell’ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello dell’emissione» (cfr. ABF, Collegio di Coordinamento n. 8056/2019; ABF, Collegio di Bologna, n. 10766/2020).

Pertanto i buoni oggetto di questa controversia sono scaduti tutti il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello della loro emissione, il 2002, quindi sono tutti scaduti il 31 dicembre 2009; il periodo di prescrizione si sarebbe compiuto il 31 dicembre 2019.

E’ pacifico tra le parti che la richiesta di rimborso è intervenuta nel novembre 2019, prima dunque che la prescrizione fosse maturata.

L’intermediario dovrà dunque versare ai ricorrenti la somma portata da ciascun buono fruttifero azionato avanti a questo Arbitro con i rendimenti per ognuno previsti.

# PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.**

# Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1